



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente****dr. Federico Lorenzini** **Consigliere****dr. Roberto Angioni** **Consigliere- relatore**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24138** del
registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti
di:

- **società Lap's S.r.l.s.**, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, con sede legale in Milano, via Torino, n. 2, esercente attività
imprenditoriale in San Benedetto del Tronto (AP); codice fiscale e
partita IVA 10918860965, indirizzo di posta elettronica certificata:
laps_srls@pec.it;

- **Spina Adriana**, nata a Moliterno (PZ) l'8/7/1969, residente a Milano,
in via Melchiorre Gioia, n. 125, codice fiscale SPNDRN69L48F295Y, in
proprio e quale legale rappresentante e amministratrice unica della
società Lap's S.r.l.s. (partita IVA 10918860965);

visto l'atto di citazione ed esaminati gli altri atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 7 luglio 2026, con l'assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il relatore dott. Roberto Angioni e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri; non comparso alcuno per la Lap's S.r.l.s. e per Spina Adriana.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 26 novembre 2025, la Procura regionale conveniva in giudizio la società Lap's S.r.l.s., esercente l'attività di "commercio al dettaglio di attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia" (codice ATECO 47.42.00), e la sig.ra Spina Adriana, in proprio e quale legale rappresentante ed amministratrice unica di tale società, per vederle condannare, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate e, per essa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma di € 8.000,00, a titolo di risarcimento del danno erariale derivato dall'illecita percezione di un contributo a fondo perduto, previsto dall'art. 25 del D.L. n. 34 del 19/5/2020 (recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito in L. n. 77/2020, finalizzato a fornire sostegno finanziario, sotto forma di liquidità, agli operatori economici in situazione di difficoltà per effetto della crisi indotta dalla pandemia da COVID 19.

2. Riferiva, in particolare, il Pubblico Ministero che tale società aveva presentato in data 1° luglio 2020, in via telematica, apposita istanza per ottenere l'erogazione del contributo in questione, rendendo

dichiarazioni non veritiere, in quanto non corrispondenti alla sua reale situazione fiscale e reddituale.

Infatti, la società Lap's S.r.l.s. - costituita con atto notarile del 22 luglio 2019, registrato il 24 luglio 2019, e con data di effettivo inizio dell'attività imprenditoriale il 26 settembre 2019- e, per essa, la legale rappresentante Spina Adriana, al fine di poter accedere al contributo pubblico, avevano falsamente dichiarato quale *"importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019"* la somma di € 40.000,00 e quale *"importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020"* la somma di € zero, dati che contrastavano con la circostanza che la società era stata costituita soltanto nel luglio 2019.

Sulla base di tali false dichiarazioni, in data 14/7/2020 l'Agenzia delle Entrate aveva erogato alla Lap's il contributo nella misura di € 8.000,00.

3. Evidenziava, ancora, il Requirente che, a seguito di rituale invito a fornire deduzioni, era pervenuta una risposta dall'indirizzo pec della società Lap's, che si limitava a comunicare alla Procura la pendenza dinanzi alla Corte di Cassazione dell'impugnazione proposta dalla Spina avverso la sentenza di condanna n. 236/2025, emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Ancona per i medesimi fatti illeciti.

4. Illustrata la normativa di riferimento e ritenuti sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale, il Pubblico Ministero concludeva, dunque, per la condanna, in solido tra loro, delle convenute al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze della somma di € 8.000,00,

oltre accessori e spese processuali.

5. In data 4 febbraio 2026 la Procura regionale ha allegato al fascicolo del presente giudizio la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 236 del 5 marzo 2025, recante annotazione d'irrevocabilità apposta in data 19 dicembre 2025, con la quale, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio, è stata confermata a carico di Spina Adriana la condanna pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 670/2023, per il reato di cui all'art. 316-ter del c.p.

6. Le parti convenute non si sono formalmente costituite in giudizio.

Soltanto in data 6 luglio 2026 la Spina ha trasmesso una breve nota, con la quale, oltre a fornire generiche giustificazioni del proprio operato (peraltro, nettamente smentite dall'esito del giudizio penale), ha comunicato che il 1° luglio 2026 l'Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno ha emesso nei suoi confronti un *"Ordine per l'esecuzione di pena pecuniaria derivante da confisca per equivalente- Ingiunzione di pagamento"*.

Nel manifestare la propria volontà di provvedere al risarcimento del danno, mediante l'ottemperanza alla suddetta ingiunzione di pagamento, la Spina ha dedotto che un'eventuale condanna in sede contabile, avente ad oggetto la medesima somma indicata nel provvedimento di confisca, emesso in sede penale ed attualmente in fase di esecuzione, implicherebbe la violazione del principio del *"ne bis in idem sostanziale"*, difettando l'attualità e la concretezza di un danno erariale ulteriore.

7. All'odierna udienza, il P.M. ha illustrato la fattispecie foriera di

danno erariale, insistendo per la condanna della Lap's S.r.l.s. e della Spina al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 8.000,00.

In proposito, il P.M. ha rammentato che in sede penale è stata emessa a carico della Spina, legale rappresentante della Lap's, sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 316-ter del c.p.

Relativamente alla questione, prospettata dalla Spina, della presunta duplicazione delle poste risarcitorie per il medesimo fatto illecito, la Procura ha evidenziato che, a tutt'oggi, non sono state versate somme da parte della convenuta, né in base al provvedimento di confisca penale né in altra sede.

In merito alla recente giurisprudenza della C.E.D.U., la Procura ha manifestato perplessità circa la relativa incondizionata applicabilità alla presente fattispecie, in quanto la confisca di somme, disposta nell'ambito del procedimento penale, costituisce una sanzione accessoria, destinata ad essere introitata nell'apposito fondo del Ministero della Giustizia, mentre la sentenza di condanna emessa in sede di giudizio contabile mira a risarcire l'Amministrazione effettivamente danneggiata (nella fattispecie in esame, il Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Peraltro, secondo la Procura, laddove si ravvisasse, in tale contesto, un'effettiva duplicazione di poste, ritenute aventi entrambe natura risarcitoria, potrebbe concretizzarsi una situazione di "favore" per il soggetto indebito percettore di risorse pubbliche, che, subendo la mera confisca, per di più oggetto di eventuale rateizzazione, senz'alcuna maggiorazione di accessori, di fatto verrebbe a "finanziarsi"

vantaggiosamente mediante l'illecita percezione di fondi pubblici, senza corrispondere ulteriori oneri, come la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia della società Lap's S.r.l.s. e di Spina Adriana, le quali, pur ritualmente citate, non hanno provveduto a formalizzare la propria costituzione in giudizio, con le modalità previste dagli artt. 28, primo comma, e 90 del c.g.c., essendosi limitata la sola Spina a trasmettere una breve nota a questa Sezione giurisdizionale, in prossimità dell'odierna udienza.

2. Nel merito, il Collegio ravvisa la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla Procura, in quanto la sussistenza del fatto illecito e produttivo di danno erariale emerge chiaramente dalla documentazione allegata all'atto di citazione, da cui si evince la falsità delle dichiarazioni rese dalla Spina, in qualità di legale rappresentante ed amministratrice unica di tale società, in ordine al fatturato aziendale di € 40.000,00 nell'aprile 2019, considerato che, a quell'epoca, la società era inesistente.

Conseguentemente, la Lap's non avrebbe potuto legittimamente fruire del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34 del 19/5/2020, convertito in L. n. 77/2020, non avendo i prescritti requisiti.

Inoltre, va sottolineato che la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 236 del 5 marzo 2025, divenuta irrevocabile il 19/12/2025, assume valenza vincolante nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 651 del c.p.p., il quale dispone che: *"La sentenza penale irrevocabile di condanna*

pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale".

3. Quanto all'elemento psicologico del fatto illecito, la suddetta sentenza penale sottolinea la consapevolezza e la volontà della Spina, legale rappresentante della Lap's, di chiedere ed ottenere il contributo pubblico, mediante la resa di false dichiarazioni.

4. Pertanto, sia la Lap's S.r.l.s. che la Spina debbono essere condannate, in solido, al risarcimento del danno erariale, determinato dall'illecita fruizione del contributo pubblico in questione.

In proposito, vanno rammentati i consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui, in caso d'illecita percezione di contributi o finanziamenti pubblici, la responsabilità amministrativa per danno erariale si configura, in virtù del rapporto d'immedesimazione organica, non soltanto a carico della società percettrice ma anche del legale rappresentante, che per essa ha agito.

In tal senso, è sufficiente richiamare quanto affermato da questa Sezione nella sentenza n. 98/2025, riguardante una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella odierna, ossia che: *"Secondo la consolidata giurisprudenza, nelle ipotesi in cui a beneficiare del finanziamento pubblico sia stata una società, l'azione risarcitoria dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti può essere esercitata dalla Procura anche nei confronti della*

persona fisica che abbia rivestito la qualità di amministratore o, comunque, di effettivo “dominus” della persona giuridica.

Infatti, la percezione del finanziamento mediante condotte fraudolente e/o la sua successiva distrazione dalle finalità d’interesse pubblico prefissate determinano la rottura dello schermo societario o associativo, comportando l’imputazione all’amministratore di un’autonoma responsabilità per l’illegittima gestione delle risorse pubbliche (cfr.: Corte dei conti, Sez. giur. Umbria, sent. n. 14/2021; Sez. giur. Puglia, sentenze nn. 764/2018 e 477/2021)”; in tali termini, ex multis, vedi anche Sez. Veneto sentenze nn. 296/2025 e 20/2026; Sez. Piemonte, sentenza n. 64/2025.

5. Sancito l’integrale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla Procura, il Collegio ritiene di doversi soffermare sulla questione, prospettata dalla Spina e trattata dal P.M. in udienza, riguardante la necessità di tener conto, in sede esecutiva, degli importi che, medio tempore, fossero oggetto d’incameramento, da parte dell’Erario, per effetto della confisca disposta nell’ambito del processo penale, riguardante i medesimi fatti illeciti.

In proposito, la sentenza della Corte EDU, Sez. I, del 5 febbraio 2026 (Florio e Bassignana vs Italia) ha affermato il principio secondo cui, nell’ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, è da ritenersi illegittimo il cumulo tra la confisca del profitto del reato e il risarcimento del danno, disposto in sede di giudizio di responsabilità amministrativa, atteso che tale cumulo si risolverebbe in un’indebita compressione della sfera patrimoniale del reo, già afflitto dalla misura della confisca, prevista obbligatoriamente in sede penale, in

applicazione dell'art. 322- ter del c.p. (per i reati di cui agli artt. da 314 a 320 del c.p., come nella fattispecie in esame).

La suddetta pronunzia, tuttavia, va letta in un'ottica sostanzialistica, nel senso che tale cumulo deve ritenersi non consentito soltanto laddove la misura della confisca sia già riuscita ad assicurare allo Stato l'effettivo ed integrale recupero del profitto del reato, con l'aggiunta degli accessori (rivalutazione monetaria ed interessi legali), così determinandosi, in via di fatto, in ipotesi di condanna risarcitoria disposta in sede contabile, una concreta duplicazione del reintegro delle medesime poste di danno subite dall'Amministrazione.

In pratica, nel dare applicazione al principio affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non può prescindersi dal considerare che, laddove la confisca non abbia ancora consentito, in tutto o in parte, il recupero del danno effettivamente subito dalla P.A., la pronunzia di condanna del Giudice contabile può dispiegare integralmente i propri effetti.

In proposito, deve evidenziarsi, altresì, che il cumulo tra confisca in sede penale e condanna disposta all'esito del giudizio contabile non riguarda, comunque, talune poste di danno cosiddette "accessorie", ossia quelle non coincidenti con il "profitto del reato", considerato in sé e per sé, quali la rivalutazione monetaria del capitale indebitamente percepito e gli interessi legali, da calcolarsi sul capitale rivalutato sino al momento dell'effettivo soddisfo del credito erariale.

Ne consegue che, in sede esecutiva, potrà tenersi conto soltanto degli eventuali importi che fossero, medio tempore, già stati corrisposti dalla

Spina, in ottemperanza all' *"Ordine per l'esecuzione di pena pecuniaria derivante da confisca per equivalente-Ingiunzione di pagamento"*, emesso nei suoi confronti in data 1° luglio 2026 dall'Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

Infine, va sottolineato che il suddetto provvedimento di confisca riguarda soltanto la Spina e non anche la Lap's S.r.l.s., anch'essa tenuta al risarcimento del danno, in base a quanto statuito dalla presente sentenza.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, a cura della Segreteria, a carico delle parti condannate.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando:

- condanna, in solido tra loro, la Lap's S.r.l.s. e Spina Adriana, in proprio e quale legale rappresentante ed amministratrice unica di tale società, al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e, per essa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'importo di € 8.000,00; tale somma dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data (14/7/2020) d'indebita percezione del contributo pubblico e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza; sull'importo così rivalutato andranno calcolati gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.

In sede esecutiva, dovrà tenersi conto degli eventuali importi che fossero, medio tempore, già stati corrisposti dalla Spina, in ottemperanza all' *"Ordine per l'esecuzione di pena pecuniaria derivante da*

confisca per equivalente-Ingiunzione di pagamento", emesso nei suoi confronti in data 1/7/2026 dall'Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

La Lap's S.r.l.s. e Spina Adriana vengono, altresì, condannate alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Roberto Angioni

Valter Camillo Del Rosario

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 03/08/2026

Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)